

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA

- Esaminato il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 di attuazione dell'art. 60 della L. 18.6.2009 n. 69 "in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" ed in attesa della completa attuazione della riforma;
- Considerato che tale provvedimento non ha tenuto conto dei suggerimenti e delle proposte provenienti dalle istituzioni e dalle varie rappresentanze associative del mondo forense;
- Considerato, altresì, che detta normativa avrebbe come obiettivo quello di costituire una fonte alternativa al contenzioso in sede giudiziaria, al fine di deflazionare l'accesso alla giustizia civile, rendendo obbligatorio il ricorso alla conciliazione e mediazione a pena di improcedibilità dell'azione giudiziaria;
- Che tale provvedimento rende invero più difficile il rapporto tra avvocati e cittadini, prevedendo inutili obblighi come quello della sottoscrizione da parte del cliente di un modulo la cui mancanza comporta la paradossale sanzione dell'annullabilità del rapporto;
- Considerato che il suddetto provvedimento legislativo non prevede l'obbligatorietà dell'assistenza legale dei soggetti coinvolti nella mediazione, così determinando, per il cittadino utente, sprovvisto delle necessarie competenze, una non consapevole accettazione dell'eventuale accordo conciliativo;

ESPRIME IL PROPRIO DISSENSO ALL'OBBLIGATORIETA' DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E

CHIEDE

Che venga abrogato tale obbligo prima dell'entrata in vigore della norma prevista per il 21 marzo 2011;

ESPRIME INOLTRE IL PROPRIO DISSENSO IN RELAZIONE AI SEGUENTI PUNTI DEL PROVVEDIMENTO:

- art. 4 comma 3 che prevede la grave ed ingiustificata sanzione dell'annullabilità del mandato in caso di inadempienza dell'avvocato agli obblighi di informazione, così pregiudicando i rapporti di fiducia tra avvocato e cliente;

- mancanza di una norma che preveda l'obbligatorietà della difesa legale nella procedura, così trascurando gli interessi delle parti ad una corretta e completa tutela anche in fase di mediazione e conciliazione ed escludendo il ruolo obbligatorio dell'Avvocato in un momento fondamentale per la risoluzione delle controversie;
- omessa indicazione dei criteri di competenza territoriale per l'individuazione dell'Organismo di Conciliazione;

AUSPICA


Che il Ministero della Giustizia apra un confronto costruttivo, attraverso il quale trovare reali soluzioni per deflazionare l'accesso alla giustizia con strumenti di risoluzione alternativa delle controversie che possano **valorizzare il ruolo degli avvocati a garanzia del diritto di difesa del cittadino.**

CHIEDE

Al CNF e all'OUA di manifestare nei confronti del Ministero della Giustizia, il dissenso della classe forense ed auspica, in sede di promulgazione dei regolamenti attuativi, un costruttivo confronto al quale l'Avvocatura ha pieno diritto, al fine di individuare le migliori soluzioni nell'attuazione dei principi fondanti la normativa in materia di mediazione e conciliazione.

Catania, 20 aprile 2010

Il Consigliere Segretario
Avv. Diego Geraci



Il Presidente

Avv. Maurizio Magnano di San Lio

